



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE

IN VIGORE DAL 01/06/2011

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'accesso ai servizi e la concessione di contributi e sovvenzioni ai cittadini, entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli successivi.

ART. 2 – DESTINATARI

Hanno diritto agli interventi previsti dal presente regolamento, in riferimento all'art. 2, comma 1, della Legge 8 novembre 2000 n° 328 e all'art. 9 della Legge Regionale 7 gennaio 1986 n° 1 i soggetti residenti nel territorio comunale.

ART. 3 - DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Per individuare la situazione economica dei soggetti destinatari del presente regolamento si utilizza l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 109 e successive modificazioni e integrazioni.

La valutazione della situazione economica dei richiedenti è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dall'art. 2 del D. Lgs. 130/2000 e DPCM 242/2001.

Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.

Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato è stabilita dal secondo mese successivo a quello della presentazione della nuova dichiarazione.

Le situazioni economiche anomale dovute a reddito basso in rapporto ai costi per soddisfare i bisogni primari saranno oggetto di controlli, a norma di legge, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE

Al fine di determinare la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi erogati dall'Amministrazione comunale, si individuano otto fasce economiche, dalla A alla H, delle quali la prima pari ad € 5.340,00 (cinquemilatrecentoquaranta euro) e le successive incrementate rispettivamente di € 2.746,00 (duemilasettecentoquarantasei euro) fino alla fascia F, mentre il valore massimo ISEE di riferimento costituente i limiti di fascia G e H viene stabilito in € 30.510,00.

L'importo della prima fascia, l'incremento fissato inizialmente in € 2.746,00 e il valore ISEE massimo di riferimento saranno annualmente rivalutati tenuto conto della variazione dei prezzi sulla base dell'indice Istat al 30 novembre dell'anno precedente.

FASCE	ISEE
A	Fino a € 5.340,00
B	Fino a € 8.086,00
C	Fino a € 10.832,00
D	Fino a € 13.578,00
E	Fino a € 16.324,00
F	Fino a € 19.070,00
G	Fino a € 30.510,00
H	Oltre € 30.510,00

Nel caso in cui il richiedente la prestazione, abbia un ISEE superiore all'importo stabilito nella fascia massima (H), ha la facoltà di presentare un'autocertificazione che attesti tale situazione, senza l'obbligo di presentare la dichiarazione ISEE.

Nel caso in cui il richiedente la prestazione rifiuti di presentare la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare ai fini del calcolo dell'ISEE o l'autocertificazione di cui al paragrafo precedente, il servizio verrà fornito ponendo comunque il soggetto nella fascia H. Il soggetto ha comunque la facoltà di presentare successivamente la dichiarazione ISEE. L'applicazione della contribuzione ricalcolata in base alla fascia di appartenenza avrà decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della documentazione, senza effetti retroattivi.

CAPO II – SERVIZI ED INTERVENTI

ART. 5 - TIPOLOGIE DI SERVIZI E DI INTERVENTI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si individuano le seguenti tipologie di servizi e di interventi:

- Assistenza domiciliare a favore di minori (ADM)
- Trasporto
- Frequenza centri diurni (SFA, CSE e CDD)
- Centro di Aggregazione Giovanile (CAG)
- Contributo per ricovero di soggetti in condizioni di bisogno presso strutture assistenziali
- Agevolazioni economiche

ART. 6 - ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI (ADM)

Destinatari

Hanno diritto ad usufruire dell'intervento i minori con fragilità familiari.

L'intervento può essere attivato su proposta del servizio sociale comunale in accordo con l'équipe minori dell'Ambito Territoriale Canturino.

Contribuzione dell'utente al costo del servizio

In caso di attivazione coatta o su iniziativa della scuola e/o del servizio sociale comunale il servizio di assistenza domiciliare minori gestito dall'Ambito Territoriale Canturino è gratuito.

ART. 7 - SERVIZIO DI TRASPORTO

L'Amministrazione comunale può effettuare il servizio di trasporto a favore di:

- soggetti portatori di handicap;
- persone anziane;
- minori;
- soggetti a rischio di emarginazione.

Il servizio sarà erogato compatibilmente con le disponibilità finanziarie, umane e strumentali a disposizione.

Il servizio può essere attivato anche con affidamento ad un Ente esterno.

Contribuzione dell'utente al costo del servizio

Il costo del servizio posto a carico dell'utente è determinato come da tabelle n. 1 e n. 2:

Tabella n. 1

per servizi continuativi (almeno 4 settimane) che vengono effettuati per tre o più giorni la settimana (andata e ritorno)	Entro 10 Km	Costo mensile: € 40,00
	Oltre 10 Km	Costo mensile: € 60,00
per servizi continuativi (almeno 4 settimane) che vengono effettuati per tre o più giorni la settimana (solo andata o solo ritorno)	Entro 10 Km	Costo mensile: € 25,00
	Oltre 10 Km	Costo mensile: € 35,00
Per servizi continuativi (almeno 4 settimane) che vengono effettuati 1 o 2 volte la settimana (andata e ritorno)	Entro 10 Km	Costo mensile: € 25,00
	Oltre 10 Km	Costo mensile: € 35,00
Per servizi continuativi (almeno 4 settimane) che vengono effettuati 1 o 2 volte la settimana (solo andata o solo ritorno)	Entro 10 Km	Costo mensile: € 18,00
	Oltre 10 Km	Costo mensile: € 27,00
Per servizi saltuari 1 Viaggio	Nel territorio	Costo € 1,80
	Entro 10 Km	Costo € 2,50
	Entro 20 Km	Costo € 5,00

	Oltre 20 Km	Costo € 8,00
Per servizi saltuari 2 Viaggi	Nel territorio	Costo € 2,50
	Entro 10 Km	Costo € 4,50
	Entro 20 Km	Costo € 8,00
	Oltre 20 Km	Costo € 12,00

Tabella n° 2

SITUAZIONE ECONOMICA	PERCENTUALE DELLA TARIFFA A CARICO UTENTE
Fascia A	40%
Fascia B	45%
Fascia C	50%
Fascia D	55%
Fascia E	60%
Fascia F	65%
Fascia G	75%
Fascia H	85%

I suddetti importi verranno annualmente aggiornati tenuto conto della variazione dei prezzi sulla base dell'indice Istat al 30 novembre dell'anno precedente.

La quota dovuta verrà proporzionalmente ridotta per i giorni in cui non si usufruisce del servizio previa comunicazione della sospensione all'Ufficio Servizi Sociali entro la mattina precedente, oppure in caso di impossibilità dell'effettuazione.

Il servizio verrà erogato gratuitamente:

- ai disabili per il raggiungimento della scuola dell'obbligo;
- ai soggetti destinatari di trasporti correlati ad interventi promossi dall'Ufficio Servizi Sociali.

Per gli utenti dei servizi saltuari non verrà considerata la fascia ISEE, ma verrà applicata la quota intera.

ART. 8 - FREQUENZA CENTRI DIURNI

Destinatari

Hanno diritto di usufruire dell'intervento del Comune i soggetti portatori di handicap.

L'Assistente Sociale dovrà essere coinvolta nella scelta della struttura con esclusione degli inserimenti già in atto al momento della richiesta di contributo.

Contribuzione dell'utente al costo della retta di frequenza

8.1 Frequenza a Servizi Formazione all'Autonomia (SFA) e Centri Socio Educativi (CSE)

Per il calcolo del grado di contribuzione dell'utente si procederà come di seguito:

- in caso di utente titolare di indennità di accompagnamento:
poiché la suddetta provvidenza viene concessa al fine di garantire assistenza continuativa al disabile si stabilisce una compartecipazione fissa mensile di € 100,00 (cento euro) e una quota variabile calcolata in base alla fascia ISEE di appartenenza fino ad un massimo € 100,00 (cento euro);
- in caso di utente titolare di indennità di frequenza o pensione di invalidità:

è prevista una compartecipazione fissa mensile di € 40,00 (quaranta euro) e una quota variabile calcolata in base alla fascia ISEE di appartenenza fino a un massimo di € 100,00 (cento euro).

In caso di utente inserito con "progetto speciale" verrà richiesta, oltre a quanto versato per la frequenza ordinaria, una compartecipazione sulla quota oraria aggiuntiva.

8.2 Frequenza a Centri Diurni Disabili (CDD) non convenzionati

Per il calcolo del grado di contribuzione dell'utente si procederà come di seguito:

- in caso di utente titolare di indennità di accompagnamento:
Poiché la suddetta provvidenza viene concessa al fine di garantire assistenza continuativa al disabile si stabilisce una compartecipazione fissa mensile di € 100,00 (cento euro) e una quota variabile calcolata in base alla fascia ISEE di appartenenza fino a un massimo di € 100,00 (cento euro);
- in caso di utente titolare di indennità di frequenza o pensione di invalidità:
E' prevista una compartecipazione fissa mensile di € 40,00 (quaranta euro) e una quota variabile calcolata in base alla fascia ISEE di appartenenza fino a un massimo di € 100,00 (cento euro).

I contributi saranno calcolati in base alla tabella n. 3 per gli utenti degli SFA e CSE e in base alla tabella n. 4 per gli utenti dei CDD non convenzionati.

In caso di interruzione non motivata e non concordata con i Servizi Sociali, l'utente è tenuto al versamento delle mensilità previste dalla convenzione che regola il servizio.

Tali importi verranno annualmente adeguati sulla base dell'indice Istat al 30 novembre dell'anno precedente.

Tabella n° 3

SITUAZIONE ECONOMICA	PERCENTUALE DELLA TARIFFA A CARICO UTENTE
Fascia A	10%
Fascia B	20%
Fascia C	32%
Fascia D	45%
Fascia E	60%
Fascia F	75%
Fascia G	84%
Fascia H	100%

Tabella n° 4

SITUAZIONE ECONOMICA	PERCENTUALE DELLA TARIFFA A CARICO UTENTE
Fascia A	5%
Fascia B	10%
Fascia C	15%
Fascia D	20%
Fascia E	27%

Fascia F	38%
Fascia G	49%
Fascia H	60%

ART. 9 – CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

L'Amministrazione Comunale gestisce il Centro di Aggregazione Giovanile "Tempo... Insieme" rivolto a minori residenti e, in caso di disponibilità, anche ai non residenti che già frequentano le scuole di Figino Serenza con precedenza a coloro che sono iscritti al servizio aggiuntivo di refezione scolastica.

Il costo del servizio posto a carico dell'utente è determinato come di seguito:

- per la frequenza del Centro di Aggregazione pomeridiano € 10,00 (dieci euro) mensili per i residenti e € 15,00 (quindici euro) mensili per i non residenti;
- per la frequenza ai laboratori dei minori non iscritti al CAG € 10,00 a laboratorio;
- per la frequenza dell'iniziativa Estate Ragazzi € 30,00 settimanali per i residenti e € 35,00 settimanali per i non residenti e in caso di partecipazione di due o più fratelli riduzione del 50% dal 2° fratello in poi.

I suddetti importi verranno annualmente aggiornati tenuto conto della variazione dei prezzi sulla base dell'indice Istat al 30 novembre dell'anno precedente.

ART. 10 - CONTRIBUTO PER RICOVERO DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI RESIDENZIALI

Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero, anche temporaneo, di soggetti in condizioni di bisogno in Case di Riposo, Istituti e Comunità secondo le modalità di seguito specificate.

L'Assistente Sociale dovrà essere coinvolta nella scelta della struttura di ricovero con esclusione dei ricoveri già in atto al momento della richiesta di contributo.

Destinatari

Hanno diritto a fruire dell'intervento del Comune i soggetti in stato di bisogno, in particolare anziani e portatori di handicap.

La valutazione dell'idoneità e della priorità ad accedere al servizio è di competenza dell'Assistente sociale.

Modalità dell'intervento

L'Amministrazione Comunale potrà intervenire ad integrazione della retta per le strutture a favore di cittadini residenti in stato di bisogno, anche temporaneo, che siano in possesso di una certificazione ISEE non superiore a € 18.000,00 (Euro diciottomila). Tale limite verrà annualmente adeguato sulla base dell'indice Istat al 30 novembre dell'anno precedente.

Ai fini del calcolo della contribuzione verranno dedotte dal costo effettivo della retta, i flussi di reddito continuativi (pensione mensile, indennità di accompagnamento, assegno INAIL, rendite vitalizie di qualsiasi natura, altre entrate). Sarà previsto di riservare una quota massima per spese personali di € 100,00 (Euro cento) mensili.

Nel caso in cui tali entrate non siano sufficienti a coprire i costi si procederà ad una valutazione delle disponibilità del patrimonio mobiliare che dovranno essere utilizzate fino

ad esaurimento. Nel caso in cui il richiedente sia titolare di patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione principale, tale patrimonio concorrerà a coprire i costi dell'intervento. Si precisa inoltre che, in subordine, nel caso in cui il costo non sia interamente coperto dalle provvidenze sopra descritte, i familiari tenuti al mantenimento, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, dovranno intervenire alla copertura della retta proporzionalmente alla propria situazione reddituale e patrimoniale (ISEE).

Attivazione dell'intervento

La valutazione dell'idoneità e della priorità ad accedere al beneficio economico è di competenza dell'Assistente Sociale; la relazione contenente la proposta di intervento viene sottoposta al Responsabile del Servizio per l'emissione del provvedimento finale.

Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero al ricoverato durante e dopo il ricovero fino alla concorrenza dell'importo complessivamente pagato dal Comune.

ART. 11 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

11.1 Prestiti sull'onore

Natura dell'intervento

Il prestito sull'onore è un prestito in denaro senza interessi, ovvero a "tasso zero", da restituire attraverso rate mensili. E' perciò un contributo economico che richiede al cittadino beneficiario di essere parte attiva per superare le momentanee difficoltà economiche della propria famiglia.

Destinatari

Sono beneficiari dei prestiti sull'onore tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Figino Serenza in particolari condizioni di disagio legati a problematiche di salute, di mancanza temporanea di lavoro o ad eventi gravi che abbiano reso improvvisamente insostenibili le condizioni economiche e sociali del nucleo familiare.

Modalità dell'intervento

L'importo relativo a ciascun prestito non potrà essere superiore a € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento) da restituire attraverso rate mensili entro un periodo di tempo concordato con i Servizi Sociali, che non può superare i 24 mesi.

L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare le modalità e i tempi di concessione del prestito anche attraverso l'erogazione rateale.

Le domande verranno evase in ordine cronologico e fino ad esaurimento dei fondi stabiliti in bilancio.

Il prestito sull'onore non può essere concesso più di una volta nell'arco di un anno e comunque finché non è stato rimborsato totalmente il prestito ricevuto.

Non può essere richiesto un prestito d'onore se all'interno dello stesso nucleo familiare è stato concesso tale beneficio e la relativa procedura non si è ancora conclusa.

L'ammissione al prestito sull'onore è incompatibile con il riconoscimento di un contributo economico da parte dell'Amministrazione Comunale o di altre agevolazioni della stessa natura, erogate da altri soggetti pubblici o privati.

Il richiedente del prestito sull'onore deve essere in possesso di una certificazione ISEE non superiore ad € 10.360,00 (diecimilatrecentosessanta euro). Tale limite verrà annualmente adeguato sulla base dell'indice Istat al 30 novembre dell'anno precedente.

Procedimento

Le istanze di ammissione al beneficio devono essere prodotte, su modulistica appositamente predisposta, unitamente ad ogni documentazione ritenuta utile all'individuazione delle motivazioni della richiesta, della finalità della stessa e della propria capacità di restituzione del prestito, nonché alla dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche in corso di validità (ISEE).

L'Assistente Sociale redige una relazione, che verrà trasmessa al Responsabile del Servizio per gli atti di competenza.

Il Responsabile del Servizio attiverà tutte le procedure per l'erogazione del beneficio e per il piano di recupero individuale, secondo le condizioni dei singoli casi.

Obblighi dei beneficiari

- Comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante dalla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- Per i soggetti in età lavorativa e non occupati e abili al lavoro accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.

Inadempienze

Il mancato rispetto del piano di rientro del prestito, dopo tre mensilità, rilevata la sussistenza di valide motivazioni, comporta una rivalutazione della situazione con eventuale revisione del progetto iniziale.

In caso di mancata restituzione del prestito, anche parziale, verrà a decadere il diritto all'erogazione di futuri prestiti o benefici di natura socio-economica e il Comune potrà rivalersi conguagliando con altre provvidenze in atto riguardanti lo stesso nucleo familiare.

In caso di risoluzione anticipata dell'evento che ha determinato la situazione di momentanea difficoltà, sarà valutata l'eventualità di una revisione del piano di recupero.

11.2 Contributi economici

L'Amministrazione Comunale potrà intervenire con la concessione di contributi economici a favore di cittadini residenti in stato di bisogno, anche temporaneo, che siano in possesso di una certificazione ISEE non superiore a € 8.500,00 (ottomilacinquecento euro). Tale limite verrà annualmente adeguato sulla base dell'indice Istat al 30 novembre dell'anno precedente.

In caso di certificazione ISEE superiore a € 8.500,00 (ottomilacinquecento euro), verrà valutata la concessione del contributo economico solo in caso di eventi gravi ed eccezionali.

Nei casi in cui la situazione economica attuale del richiedente sia diversa rispetto a quella risultante dalla certificazione ISEE, si valuterà la possibilità di richiedere una certificazione ISEE calcolata tenendo conto delle modificazioni intervenute (ISEE attualizzato).

Qualora l'Assistente Sociale valuti che il soggetto non appare in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, può proporre di sostituire il contributo in denaro con:

- pagamento diretto di fatture relative ai consumi di utenze e dei canoni di affitto;

- pagamento diretto a fornitori di generi alimentari di prima necessità.

L'erogazione di contributi è comunque vincolata e subordinata alle reali disponibilità di bilancio.

L'entità del contributo sarà valutata, successivamente all'istruttoria socio-economica, da parte dell'Assistente sociale, che elabora nella relazione una proposta da sottoporre al Responsabile del Servizio per l'emissione del provvedimento finale.

Su valutazione dell'Assistente Sociale potrà essere disposta la concessione di contributi economici o prestiti sull'onore anche nei seguenti casi:

1. In caso di impossibilità di presentare o di ottenere in immediato la certificazione ISEE, purché da altra documentazione e/o da altre informazioni in possesso dei Servizi Sociali si possa con certezza attestare che il destinatario dell'intervento riversi in condizioni di forte indigenza e vi sia la necessità di un intervento urgente per sopperire ad esigenze primarie, con particolare riguardo ai nuclei con presenza di minori, disabili ed anziani;
2. Nel caso in cui il valore ISEE del soggetto richiedente l'agevolazione economica sia superiore ai limiti stabiliti nei precedenti punti del presente articolo, verrà valutata la concessione di un contributo economico o prestito sull'onore solo per fronteggiare esigenze primarie al fine di evitare ulteriori conseguenze peggiorative della situazione, sempreché il destinatario dell'intervento si dimostri collaborante con il servizio sociale.

11.3 Esoneri parziali o totali

Per la frequenza al Centro di Aggregazione Giovanile, all'Estate Ragazzi e la partecipazione al servizio di refezione scolastica aggiuntivo del martedì e giovedì (quota fissa mensile per l'assistenza), l'Ufficio preposto all'istruttoria degli esoneri totali o parziali è l'Ufficio Servizi Sociali che, nell'ambito delle proprie competenze, procede alla valutazione della condizione socio-economica del nucleo familiare dell'utente (ISEE) e determina il grado di compartecipazione al costo del servizio. A tal fine redige una relazione che viene conservata agli atti.

CAPO III – PROCEDURE

ART. 12 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Il procedimento finalizzato all'erogazione di servizi o sovvenzioni inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, dei familiari o su proposta dell'Assistente sociale.

Per una corretta istruttoria della pratica l'Assistente sociale provvede ad acquisire le seguenti notizie e la seguente documentazione:

- stato delle relazioni familiari dell'utente;
- certificazione ISEE o autocertificazione di cui all'art. 3, per i servizi, e/o documentazione reddituale e patrimoniale del soggetto interessato alla prestazione per integrazione rette; a tal proposito l'Ufficio servizi sociali si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente circa la veridicità dei dati;

- eventuale impegno sottoscritto da parte degli obbligati agli alimenti a contribuire ad eventuali quote dovute;
- documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate;
- cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;
- ogni altro documento ritenuto idoneo e/o necessario all'istruttoria della pratica.

ART. 13 - ISTRUTTORIA

L'Assistente sociale, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento sulla situazione economica dell'interessato;
- accertamento sulla situazione personale e sociale del richiedente anche mediante visita domiciliare;
- valutazione dell'idoneità e della priorità ad accedere al servizio;
- relazione con progetto circa il tipo di intervento o contributo, con la possibilità, in casi gravi e particolari, di prevedere una diversa entità di contribuzione al costo del servizio se l'utente sostiene già altre spese documentate di natura sociale, socio-assistenziale o sanitaria e di avere la facoltà di interpretare in modo flessibile i limiti di accesso ai diversi servizi.

Attivazione dei servizi

La valutazione dell'idoneità e della priorità ad accedere al servizio è di competenza dell'Assistente Sociale.

Interruzione dei servizi

Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- a) richiesta scritta dell'utente o dei parenti, salvo sempre il consenso dell'interessato;
- b) per il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'ammissione;
- c) qualora l'utente si renda moroso nel pagamento della quota di propria spettanza per un periodo superiore a due mesi; in tale caso si darà corso alla procedura per l'azione di rivalsa. Inoltre il Comune potrà rivalersi congruando con altre provvidenze in atto riguardanti lo stesso nucleo familiare.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 - TERMINE MASSIMO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Per la definizione del termine massimo per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento si rimanda al vigente "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso".

ART. 15 - DISPOSIZIONI ABROGATE

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti e tariffe con esso incompatibili.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento dovranno essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 18 - PUBBLICITA'

Il presente regolamento, intervenute le pubblicazioni previste dalla Legge e dallo Statuto, sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2011

Depositato

presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/05/2011 al 31/05/2011.

Entrato in vigore il 01/06/2011